

Allegato "A" al numero 27761 di raccolta

STATUTO della ASSOCIAZIONE

"Spazzi di Campagna ONLUS"

Art. 1: Denominazione - Sede - Missione

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Spazzi di Campagna ONLUS", in memoria delle sorelle Annalisa, Maria Grazia e Franca Alloatti e di Nicola Poli.

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è impiegato l'acronimo "ONLUS".

L'Organizzazione ha sede in Vidracco (Torino), Via Vespia 8.


Essa persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, nel senso di cui all'art. 10 della citata Legge n. 460/1997; non ha finalità di lucro, è apartitica ed, in virtù di valori etici di natura laica, si ripromette di concentrarsi sulla lotta contro il disagio psichico, orientandosi rigorosamente verso indirizzi scientifici, terapeutici sociali e culturali contemplati dai piani socio-sanitari via-via emanati da autorità locali, nazionali e della UE. Ispirandosi al completo riconoscimento ed universale applicazione di diritti umani fondamentali espressi da principi di civiltà democratica, quali, in via meramente esplicativa e non esaustiva, libertà, eguaglianza, pace e non-violenza, tutela della salute, accesso al mondo del lavoro, solidarietà, eliminazione di ogni forma di pregiudizio, emarginazione, discriminazione.

La missione dell'Associazione si traduce nella creazione di uno o più luoghi fisici dove sfidare la sorte ed il mercato, dove sperimentare concretamente l'utopia di spazi nei quali normalità e diversità possano creare contaminazioni preziose, dove poter esprimere ed amalgamare esperienze di vita, aspettative, bisogni e desideri.

Art. 2: Scopo

L'Associazione ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, iniziative culturali ed il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché lo svolgimento, in via strumentale e non prevalente, di attività direttamente connesse alle precedenti, ai sensi e nei limiti dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/1997. A tal fine essa si propone di realizzare, in via diretta e/o indiretta un programma integrato e articolato in progetti socio-sanitari e culturali.

L'Associazione ha come scopo primario quello di contribuire al miglioramento delle realtà sociali in cui opera privilegiando l'intervento a favore di quei gruppi sociali a



rischio di esclusione, in particolare per problemi legati all'ambito del disagio psichico.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità locali in cui si opera a partire dai bisogni espressi e favorendo al contempo la crescita individuale e collettiva in un clima di conforto ed arricchimento reciproco. Particolare attenzione è riposta alla partecipazione effettiva dei soggetti disagiati ad esperienze lavorative ed all'iniziativa imprenditoriale. Il tutto perseguito con la creazione, ampliamento, interazione e sostegno di professionalità eterogenee, reperite sia tra i soggetti disagiati che tra individui interessati e motivati, di varia estrazione.

L'Associazione per il conseguimento di questi fini promuove iniziative e programmi con l'obiettivo di favorire percorsi di integrazione fra gruppi e realtà portatrici di esperienze culturali e sociali che operano sul territorio, con l'attenzione a costruire opportunità che siano occasione per l'esercizio integrale di tutti i diritti di cittadinanza.

L'Associazione pertanto promuove:

- Promozione e attuazione di progetti di integrazione sociale, in particolare tra c.d. normotipi e soggetti disagiati
- Promozione e attuazione di progetti di formazione e avvicinamento al lavoro nonché di opportunità di reinserimento lavorativo
- Iniziative culturali e di formazione per informare e sensibilizzare ai temi del sollievo dal disagio
- Attività di formazione e di pratica legate alla terra, ai suoi frutti e più in generale al mondo animale e vegetale che da essa trae vita
- Attività orientate a favorire l'esperienza dell'auto mutuo aiuto come modalità di rapporto e di scambio fra le persone
- Promozione di momenti formativi e seminari finalizzati a produrre conoscenze di carattere didattico, pratico, psicologico, sociologico, tecnologico e culturale

L'Associazione pertanto per il conseguimento dei suoi fini potrà esercitare le attività legate ai seguenti ambiti:

- 1) Arte dell'accoglienza in strutture adibite non solo alla ricerca di riposo e relax, ma anche allo svolgimento di attività eco-turistiche, sociali e culturali.
- 2) Orticoltura.
- 3) Frutticoltura.
- 4) Floricoltura.
- 5) Silvicoltura.
- 6) Allevamento animali
- 7) Servizi ludico-ricreativi e sportivi.
- 8) Organizzazione di convegni ed eventi.

- 9) Organizzazione di corsi, seminari e stages formativi.
- 10) Gestione di attività sociali e culturali in collaborazione con scuole ed enti pubblici in genere.
- 11) Organizzazione e gestione di scambi culturali, nazionali ed internazionali con associazioni e altri soggetti con cui si entri in contatto per affinità.

I progetti elencati non hanno natura esaustiva, essendo gli organi della Associazione, di concerto con gli altri enti interessati (eminentemente di natura pubblica), costantemente incoraggiati a proporre ogni ulteriore iniziativa risulti scientificamente, terapeuticamente, socialmente e culturalmente opportuna in vista dell'assistenza socio-sanitaria di soggetti disagiati.

L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili alla realizzazione delle finalità istituzionali, purchè accessorie e comunque direttamente connesse alle medesime e nel rispetto dei limiti, anche quantitativi, stabiliti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/1997.


Nei limiti sopra precisati ed in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione pertanto può:

- concludere contratti di acquisto, vendita, permuta, locazione, aventi ad oggetto beni mobili o immobili, quali residenze e foresterie da destinare a soggetti disagiati, infrastrutture, impianti, macchinari, attrezzature e qualsiasi altro bene, anche immateriale, necessario o utile ai propri progetti;
- ottenere concessioni a carattere temporaneo o permanente da parte di Istituzioni pubbliche o private per l'utilizzo e/o la realizzazione dei beni suddetti;
- accettare lasciti, elargizioni, donazioni utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- promuovere attività sinergiche e direttamente connesse a quella primaria, in proprio o in collaborazione con persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, società, associazioni e altre organizzazioni, siano essi di ricerca e/o cooperazione, divulgazione, ricreazione, eco-turistiche o di natura culturale ed editoriale, stipulando le convenzioni e gli altri atti all'uopo necessari;
- creare od interagire con altre associazioni o organizzazioni aventi scopo direttamente connesso al proprio, partecipare alle stesse ovvero collaborare con esse, compiendo ogni atto a tal fine opportuno o necessario.

#### Art. 3: Durata e Scioglimento

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione cesserà l'attività e sarà sciolta per deliberazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori, o per le altre cause previste dal Codice Civile. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio è



devoluto secondo le modalità da essa indicate, in conformità al disposto del successivo art. 5 e dell'art. 3, lett. f) del D.Lgs. n. 460/1997.

#### Art. 4: Soci Fondatori - Soci Promotori

Soci Fondatori sono i Signori Aimone Balbo, Alessandra Gallo Orsi, Valentina Poli e Marco Tronzano.

La qualifica di Socio Promotore, con pari diritti dei Soci Fondatori, è attribuita con deliberazione della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e dei Soci Promotori in carica, su richiesta dell'interessato, accompagnata da dichiarazione di accettazione del Presente statuto. Possono assumere tale qualifica tutti i soggetti giuridici nonché gli enti, i quali, condividendo le finalità della Associazione, si impegnino stabilmente a parteciparvi, prestando contributi, erogazioni, servizi, o prestazioni di altra natura.

I Soci Fondatori e i Soci Promotori sono inseriti nei Relativi Albi Soci della Associazione.

Ogni Socio, sia esso Fondatore o Promotore, accettando di ricoprire la rispettiva qualifica, si impegna moralmente, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti della ragionevolezza, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione:

(a) promuovendo attivamente l'immagine dell'Associazione nelle regioni e Paesi e in cui opera e nelle comunità scientifiche, sociali e culturali di rispettiva spettanza;

(b) collaborando con gli organi dell'Associazione per attrarre interesse ed apportare commenti scientifici, sociali e culturali sul suo programma, consentendo a soggetti disagiati visibilità sulle proprie attività ed accesso divulgativo ai progetti cui partecipano;

(c) proponendo direttamente individui particolarmente bisognosi di partecipazione alle iniziative della Associazione;

(d) partecipando, se richiesti e per quanto possibile, al sostegno, diretto od indiretto, di ogni iniziativa della Associazione.

Ogni Socio, sia esso Fondatore o Promotore, avrà diritto ad essere tempestivamente e periodicamente informato sullo svolgimento dei progetti in essere o di nuove iniziative di carattere scientifico, terapeutico, sociale o culturale, attivate dall'Associazione, ed eventualmente esporre i propri commenti al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Scientifico.

La qualità di Socio, sia esso Fondatore o Promotore, viene meno per estinzione dell'Associazione (per le cause di scioglimento, previste dall'art. 27 c.c.), per recesso o per esclusione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e Promotori in carica, previa contestazione dell'addebito, nei confronti del Socio che, in qualunque

modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione e/o venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di obiettiva incompatibilità rispetto alle finalità della Associazione.

Il recesso può essere esercitato ad nutum dopo il decorso di 3 (tre) anni dalla costituzione del rapporto e, in ogni tempo, per giusta causa o per comprovate e serie esigenze personali. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata A.R. con preavviso di un mese.

Il recesso e l'esclusione non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio o fondo comune o sugli altri beni di pertinenza dell'Associazione e neppure consentono di ripetere i contributi od altri beni versati o apportati; restano validi ed efficaci tutti gli obblighi già assunti dai Soci prima della data di recesso o di esclusione, fermo restando quanto previsto dagli Artt. 28 e 32 del Codice Civile.

#### Art. 5: Finanze e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal denaro e dai diritti reali e personali inizialmente conferiti dai Soci Fondatori e da quelli che essi si impegneranno successivamente a conferire;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- da contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da terzi, siano essi Soci o meno.


Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai ricavi e introiti comunque pervenuti all'Associazione in seguito a servizi ed attività svolte;
- da ogni altra entrata che pervenga all'Associazione.

I contributi dei Soci Promotori sono versati al momento dell'ingresso nell'Associazione o secondo quanto previsto nelle convenzioni od altri accordi di cui sono parte. Tali contributi, se pluriennali, per gli esercizi successivi a quello di ingresso, possono essere sostituiti da idonee garanzie nella misura e termini concordati con il Consiglio d'Amministrazione.

Dopo l'insediamento, il primo Consiglio di Amministrazione, provvede senza indugio a predisporre, il budget per il primo triennio di attività. Entro il 1° maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva l'eventuale aggiornamento del budget; entro il 1° maggio di ogni triennio esso predispone il nuovo budget per il triennio successivo. Entro i sette giorni lavorativi successivi l'assemblea deve essere convocata per deliberare sul budget e sugli eventuali aggiornamenti.

Per i periodi sopra definiti, in caso di disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione dovrà urgentemente essere convocato dal Presidente per deliberare le misure da adottare per la copertura del fabbisogno, la modifica del



budget o lo scioglimento anticipato, informando contestualmente l'Assemblea delle iniziative deliberate, ivi incluso l'invito all'Assemblea a ripianare il disavanzo tramite fondi provenienti da uno o più membri dell'Assemblea stessa.

Entro il 1 maggio dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi di legge, e corredato dalla propria relazione sulla gestione. Entro i sette giorni lavorativi successivi l'assemblea è convocata per deliberare sul bilancio. Nei 5 giorni lavorativi che precedono la data fissata per l'assemblea il bilancio e la relazione devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, affinché i Soci possano prenderne visione. Del deposito è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Organizzazione, l'eventuale residuo attivo sarà devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa la distribuzione dell'attivo residuo ai Soci, fermo restando il diritto dei medesimi a riottenere prontamente la piena disponibilità dei beni che abbiano eventualmente concesso in comodato o godimento gratuito.

#### Art. 6 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 7: Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci Fondatori e Promotori in carica, e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario.

I Soci Fondatori e Promotori hanno diritto di partecipare all'Assemblea in persona dei propri rappresentanti o di persone appartenenti alla propria organizzazione; ogni Socio

Fondatore o Promotore ha diritto ad un voto.

La convocazione dei Soci Fondatori e Promotori è effettuata, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data fissata per l'Assemblea - da tenersi in qualsiasi sede purchè in Italia -, con raccomandata A.R., contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche mediante telegramma, fax, posta elettronica od altro mezzo che ne permetta la prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta ritenuto necessario o utile e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare, e sul bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 5, nonché per deliberare sul budget e sui relativi aggiornamenti ai sensi del medesimo articolo. La convocazione è inoltre disposta quando ne facciano richiesta la maggioranza dei soci Fondatori e Promotori in carica.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvede alla verbalizzazione con l'assistenza di un Segretario. Per le delibere modificative dello statuto il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea è valida quando è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci Fondatori e Promotori in carica. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Fondatori e Promotori, presenti o rappresentati; tuttavia, le deliberazioni relative: all'ammissione di nuovi soci, alla nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, allo scioglimento dell'Associazione; alla nomina degli liquidatori e alla successiva devoluzione del patrimonio residuo, devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e Promotori in carica.

Art. 8: Compiti dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori  
L'Assemblea:

- 1 designa i membri del Consiglio di Amministrazione nei casi indicati dall'art. 9.
- 2 delibera sul bilancio di esercizio, nonché sul budget e sui relativi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 5;
- 3 propone al Consiglio di Amministrazione nuove strategie e linee guida gestionali;
- 4 delibera le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo;
- 5 delibera sulle proposte di trasformazione della Associazione in altro ente avente analogo scopo;
- 6 delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9: Consiglio di Amministrazione - Nomina - Mansioni.  
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è



costituito da tre a sette componenti rieleggibili. Il primo Consiglio di Amministrazione, i cui componenti ed il cui Presidente vengono indicati nell'atto costitutivo, è composto da 4 (quattro) membri.

Qualora non oggetto di revoca o qualora oggetto di impugnazione, nelle more delle procedure di revoca stesse, i Consiglieri uscenti possono cooptare i membri successori, sempre che non sia venuto a cessare l'intero Consiglio per scadenza del mandato o per altra causa.

Ove sia nominato o sia comunque in carica un numero di amministratori inferiore al numero massimo di cui al primo comma, con il placet preventivo del Presidente, il Consiglio potrà procedere alla nomina di ulteriori membri, tramite il metodo della designazione e successivo gradimento unanime dei membri in carica, nel rispetto del suddetto limite massimo. I criteri e le modalità della designazione sono disciplinate con regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga meno il numero minimo di tre componenti o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, l'assemblea dei Promotori e dei Fondatori provvede alla nomina dei consiglieri mancanti che non sia stato possibile sostituire tramite cooptazione o gradimento unanime su designazioni proposte.

Ciascun nuovo membro del Consiglio di Amministrazione scade insieme con i membri in carica all'atto del triennio di nomina di origine di questi ultimi.

Gli amministratori non possono essere revocati se non per giusta causa. La revoca è disposta su deliberazione della maggioranza semplice dei consiglieri non revocandi pro-tempore in carica.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Presidente, il Comitato Scientifico ed ogni Consiglio dei Revisori successivo al primo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video conferenza e/o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redigono il verbale sottoscritto da entrambi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e la straordinaria della Associazione, con la sola eccezione di quelli demandati



all'Assemblea, o agli altri organi per disposizione di legge o di statuto. Il potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, compete al Presidente.

In via esemplificativa, il Consiglio di Amministrazione:

- 1 dirige e amministra l'attività della Associazione;
- 2 cura la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone ed approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, i budget ed i relativi aggiornamenti di cui all'art 5, da sottoporre alla presa visione dell'Assemblea;
- 3 nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri del Comitato Scientifico;
- 4 su designazione del Comitato Scientifico, nomina nuovi membri dello stesso o membri destinati a sostituire quelli uscenti o dimissionari;
- 5 definisce con i Soci Fondatori e Promotori modalità e tempi di contribuzione alle esigenze finanziarie dell'iniziativa;
- 6 nomina i rappresentanti negli organi degli enti cui partecipa o con cui collabora;
- 7 accetta le richieste di adesione prodotte da nuovi Soci Promotori;
- 8 vigila sull'osservanza dello Statuto e propone all'Assemblea le eventuali modifiche allo stesso;
- 9 in via eventuale, individua, fissandone le relative caratteristiche, termini e modalità della collaborazione, all'interno dell'Associazione, di associazioni, persone giuridiche, enti privati ed imprese, diversi dai Soci;
- 10 delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, lasciti, ecc.
- 11 delibera sulla conclusione e perfeziona negozi giuridici di qualsiasi tipo;
- 12 prende atto delle proposte dell'Assemblea stessa riguardanti nuove strategie e linee guida gestionali;
- 13 delibera sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
- 14 delibera su qualsiasi altro argomento che non sia di competenza di altri organi ed, in particolare sulle materie non di competenza deliberativa esclusiva dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Promotori ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto;
- 15 nomina procuratori;
- 16 delibera in materia di regolamenti che si rendessero necessari per l'attività dell'Associazione.

#### Art. 10: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per la predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, nonché del budget e dei relativi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente



tutte le volte che il Presidente stesso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante raccomandata A.R. o telegramma, email o fax almeno tre giorni lavorativi prima della riunione; in caso di urgenza sarà sufficiente un preavviso telefonico di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che è assistito da un Segretario nominato dal Presidente stesso.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere chiamato ad assistere un membro dello Comitato Scientifico all'uopo dallo stesso Comitato delegato.

#### Art. 11: Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno in via disgiunta fra loro la rappresentanza legale della Associazione.

In sede di atto costitutivo i soci fondatori o anche successivamente il Consiglio di Amministrazione possono delegare al Presidente ed al Vice-Presidente poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente e/o il Vice-Presidente presiede le Assemblee ed i Consigli di Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, potranno pertanto, in via disgiunta, stipulare contratti, convenzioni ed altri negozi giuridici e sottoscrivere mandati di pagamento e di incasso.

#### Art. 12: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è formato da un minimo di tre ad un massimo di dieci qualificati esponenti nei campi specifici d'attività della Associazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico:

- 1 è responsabile di ogni intervento di natura terapeutica e ne elabora periodicamente strategie e indirizzi;
- 2 assicura che i progetti svolti dalla Associazione rispondano, sotto il profilo scientifico/qualitativo, agli scopi statutari;
- 3 sulla base dell'esperienza dai suoi appartenenti, individua e indica, in autonomia e indipendenza, i campi di ricerca, di studio e sviluppo verso il quale orientare, in caso di devianze, i progetti della Associazione;
- 4 di concerto con gli enti responsabili, indica i criteri di selezione di operatori, assistenti e soggetti disagiati fruitori primari del programma di interventi elaborato dalla Associazione;
- 5 di concerto con enti pubblici interessati, riscontra i

risultati delle attività svolte dalla Associazione, redigendo relazioni periodiche;

6 individua al proprio interno un membro per partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Associazione.

#### Art. 13: Funzioni del Presidente del Comitato Scientifico

Il Presidente protempore del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito principale di dirigere, coordinare e vigilare la realizzazione di tutti i progetti in essere dell'Associazione, in attuazione delle linee programmatiche definite dallo stesso Comitato.

#### Art.14: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione, che nomina pure il Presidente del Collegio; resta in carica per tre anni ed è rinnovabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, verifica periodicamente l'ordinata tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e, in genere, la buona gestione dei beni, attività e passività della Associazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione; redige annualmente una relazione sui bilanci proposti dal Consiglio d'Amministrazione.

#### Art. 15: Esercizio Finanziario

Ogni esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. In deroga a quanto previsto al precedente comma il primo esercizio ha inizio alla data di creazione della presente Associazione e si concluderà al 31 dicembre 2006.

#### Art. 16: Disposizioni Generali

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per quella di membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, retribuita in misura non superiore a quella indicata dall'art. 10 del d. lgs. n. 466/1999. Nel rispetto di tale disposizione, resta salva ogni diversa disposizione dell'Assemblea.

E' ammesso il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga opportuno la partecipazione di soggetti facenti parte dell'Associazione a Congressi, meeting e/o interventi esterni, potrà deliberarne i relativi rimborsi spese.

#### Art.: 17 Clausola Compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Associazione e i singoli Soci o tra membri di ogni categoria di Soci o membri di altri organi dell'Associazione, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo, dello statuto e, più in generale,

all'esercizio delle attività , dell'Associazione, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale secondo il valore, secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale, secondo equità e senza formalità di procedura.

Art.: 18 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

VALENTINA POLI

ALESSANDRA GALLO ORSI

MARCO ROBERTO GUIDO TRONZANO

AIMONE BALBO DI VINADIO

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Copia conforme all'originale, in più fogli  
muniti delle prescritte firme, e ai suoi  
allegati nei miei registri.

Torino, 26 LUG. 2006

